NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate e di assicurare i mezzi di copertura finanziaria per le attivita' connesse agli impegni italiani nella crisi del Golfo Persico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e' attribuito, con decorrenza 1' gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente..... V Sergente con + 4 anni di servizio..... VI Sergente maggiore - 2' Capo..... VI Maresciallo ordinario - Capo 3a classe..... VI Maresciallo 3a classe..... VI Maresciallo capo - Capo 2a classe..... VI-bis Maresciallo 2a classe..... VI-bis Maresciallo maggiore - Capo 1a classe..... VII Maresciallo 1a classe..... VII Maresciallo maggiore "A"..... VII Capo 1a classe "scelto"..... VII Maresciallo 1a classe "scelto"..... VII

Versione in vigore dal 29 settembre 1992, non più in vigore dal 29 novembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-economico-dei-sottufficiali-delle-1992/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it